

**Penale Sent. Sez. 1 Num. 1664 Anno 2019**

**Presidente: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA**

**Relatore: ESPOSITO ALDO**

**Data Udiienza: 19/06/2018**


## **SENTENZA**

sui ricorsi proposti da:

- 1) STEFANA RINALDO, n. il 20/03/1943;
- 2) MERIGHETTI DIEGO, n. il 17/01/1964;
- 3) DE ROSSI CARLO, n. il 29/04/1960;

avverso la sentenza n. 2677/2013 della Corte di appello di Catanzaro del 08/05/2017;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;  
udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dott. Aldo Esposito;

 udite le conclusioni del Procuratore generale, in persona del dott. Luca Tampieri, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata;

udito per i ricorrenti l'avv. Giorgio Zannelli che ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi.

## RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la sentenza del Tribunale di Cosenza del 24/09/2013, emessa all'esito di giudizio abbreviato, con cui Stefana Rinaldo, Merighetti Diego e De Rossi Carlo erano condannati alla pena di mesi otto di reclusione ed euro duemila di multa ciascuno per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 4 e 7 L. n. 895 del 1967 (capo A – porto e detenzione illegale di due fucili e di quattrocentoventicinque cartucce – in Bisignano il 07/11/2012).


In ordine alla ricostruzione della vicenda criminosa, il 07/11/2012 il personale di una pattuglia della Polizia di Cosenza notava tre soggetti, mentre esercitavano l'attività di caccia nei pressi della località Frassia del Comune di Bisignano. Dopo averli osservati e fotografati, i militari fermavano dapprima De Rossi, a bordo di una auto Fiat Panda, all'interno della quale era rinvenuta e sequestrata una busta contenente vari volatili abbattuti. In un secondo momento, sul luogo della caccia, erano fermati Stefana e Merighetti.

Successivamente, presso l'azienda agrituristica, luogo di alloggio dei tre imputati, il gestore dell'azienda indicava un pozzetto messo a disposizione di Stefana e Merighetti, dove erano depositati gli uccelli abbattuti, appartenenti a specie protette. Si procedeva, quindi, al sequestro di armi e cartucce. Stefana aveva consentito l'uso del fucile cal. 12 di sua proprietà a Merighetti.

La Corte di appello ha affermato la responsabilità di De Rossi, per aver portato l'arma <sup>di sua proprietà</sup> in luogo pubblico, sebbene sprovvisto di licenza (perché scaduta e non rinnovata quella di cui era titolare), e per il rinvenimento presso l'azienda <sup>di un</sup> fucile cal. 12, modello Beretta, a lui appartenente.

Con riferimento alla responsabilità di Merighetti e di Stefana, la Corte territoriale ha osservato che proprio quest'ultimo aveva concesso <sup>il</sup> fucile a Merighetti, sebbene sprovvisto di licenza e che, come desumibile dalle foto e dal cospicuo numero di armi sequestrate, entrambi – non il solo Stefana come sostenuto dalla difesa – avevano adoperato l'arma per cacciare.

La Corte territoriale ha escluso l'applicabilità alla fattispecie della scriminante di cui all'art. 22 L. n. 110 del 1975, non essendo prevista una deroga alla denuncia di detenzione di cui all'art. 38 T.U.L.P.S. e dovendo avvenire la locazione dell'arma in favore di un soggetto con regolare porto d'armi.

 2. Stefana, Merighetti e De Rossi, a mezzo del comune difensore, mediante unico atto, ricorrono per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo un unico motivo di impugnazione, per violazione di legge e vizio di motivazione.

2.1. In ordine ai reati contestati a De Rossi, si deduce che non sussistevano gli estremi del reato contestato di porto d'arma in luogo pubblico sotto un duplice profilo:

a) il rinvenimento del suo fucile solo al momento della perquisizione presso l'alloggio dei tre imputati, perché era stato precedentemente fermato dalle forze dell'ordine a bordo di un'auto Fiat Panda solo in possesso della fauna abbattuta, mentre, solo all'esito del controllo del capanno dove si trovavano Stefana e Merighetti, erano state trovate le cartucce e il fucile di Stefana;

b) la presenza di un soggetto munito di regolare porto d'arma (Stefana) rendeva leciti la detenzione e il porto del fucile intestato a De Rossi.

2.2. Con riferimento alla posizione di Stefana e Merighetti, si rileva che non si comprendevano le ragioni della mancata applicazione della scriminante di cui all'art. 22 L. n. 110 del 1975, non essendo punibile il comodato d'arma a fini venatori.

Il comodatario non poteva che essere una persona sprovvista del porto d'armi. Appariva errato il riferimento a una presunta violazione degli obblighi di cui all'art. 38 T.U.L.P.S., perché tale disposizione non era invocabile in relazione alla precaria cessione di un'arma, avvenuta durante una battuta di caccia.

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

I ricorsi sono infondati.

1. Con riferimento al primo motivo di ricorso e alle condotte criminose contestate a De Rossi, va osservato che, come evincibile dalla coerente e lineare esposizione del quadro probatorio operata dal Tribunale di Cosenza, richiamato dalla sentenza di appello, il personale di P.G. aveva osservato e fotografato tutti e tre gli imputati, mentre svolgevano attività venatoria, compreso il medesimo De Rossi.

Al riguardo, va osservato che il porto illegale di arma comune da sparo da parte di persona munita di licenza di caccia scaduta per decorso del termine di validità previsto dalla legge – ipotesi alla quale è assimilabile anche quella derivante dalla revoca della licenza da parte della autorità – si risolve in una vera e propria mancanza della licenza, sì che il reato configurabile è il delitto, di cui all'articolo 14 della legge n. 497 del 1974, comma primo, in relazione all'art. 12 della stessa legge (Sez. 1, n. 1 del 08/01/1982, Chiurco, Rv. 152169).

Le censure sviluppate sul punto da De Rossi sono esclusivamente in fatto e operano una ricostruzione solo parziale e frammentaria della vicenda, limitata alle fasi successive alla attività di caccia.

Ne consegue che il primo motivo di ricorso è infondato.

cr -

2. E' infondato altresì il secondo motivo di ricorso, con cui Merighetti e Stefana deducono la violazione dell'art. 22 della legge n. 110 del 1975 per la mancata concessione della scriminante prevista da tale disposizione.

L'art. 22 L. n. 110 del 1975, infatti, attiene esclusivamente alla liceità del trasferimento di armi da una persona ad un'altra che è consentita solo a determinate condizioni espressamente previste dalla norma.

Tale disposizione non prevede nessuna deroga all'obbligo della denuncia di detenzione imposto dall'art. 38 R.D. 18 giugno 1931, n. 773, che riguarda la detenzione delle armi e munizioni, prescindendo dal titolo e dalla durata della detenzione medesima (Sez. 4, n. 7292 del 20/01/2006, Farinella, Rv. 233411).

Anche se il comodato fosse lecito, la detenzione dell'arma andrebbe denunciata poiché tale obbligo prescinde dalla sua illiceità (Sez. 4, n. 7292 del 20/01/2006, Farinella, Rv. 233411, non massimata sul punto; Sez. 1, 02/03/1991, dep. 1992, non massimata).

Il comodato e la locazione di armi, laddove consentiti a norma dell'art. 22 I. n. 110 del 1975, costituiscono il legittimo titolo per la detenzione, sicché diversamente entra in gioco l'art. 2 l. 895 del 1967, detenzione che, a sua volta, deve essere puntualmente denunciata all'autorità di pubblica sicurezza (Sez. 1, n. 20186 del 16/01/2018, Barranca, Rv. 273124).

Il porto delle armi è regolato in modo ancora più stringente, giacché al legittimo detentore di un'arma è vietato portarla fuori dalla propria abitazione, salvo che sia in possesso della specifica licenza o rientri in quelle categorie che sono autorizzate ex lege al porto delle armi da fuoco (si veda, ad esempio, quanto previsto dall'art. 73 del Regolamento del T.U.L.P.S.).

Risulta, infatti, di palmare evidenza la differenza tra il negozio giuridico di locazione o comodato, legittimante il trasferimento della detenzione dell'arma, e il porto dell'arma, trattandosi di una situazione di fatto caratterizzata dalla pronta disponibilità per un uso quasi immediato (Sez. 4, n. 23702 del 16/05/2013, Sanna, Rv. 256205).

Indipendentemente dalla eventuale legittimità della locazione o comodato di un'arma di cui all'art. 22, comma secondo, legge n. 110 del 1975, laddove sussistente la doppia condizione ivi prevista, i soggetti protagonisti del negozio giuridico devono adempiere agli obblighi di denuncia della detenzione, mentre, in particolare, il conduttore o comodatario resta soggetto al generale divieto di porto dell'arma, salvo che disponga della relativa licenza o di altro titolo abilitante, non potendosi ritenere tale il ridetto negozio giuridico.

Ciò posto, appare evidente che Stefana, avendo intenzionalmente dato a Merighetti, che sapeva privo di licenza, il fucile per portarlo a fine di caccia, risponde di concorso nel porto abusivo di cui agli artt. 4 e 7 L. n. 895 del 1967, sostituiti dagli

artt. 12 e 14 L. n. 497 del 1974, indipendentemente dal concorso dei reati di vendita o di cessione temporanea dell'arma di cui all'art. 22, comma secondo, legge n. 110 del 1975. *ef*

Appare sufficiente riaffermare in proposito il costante orientamento di legittimità secondo il quale in tema di reato di porto illegale di arma (artt. 4 e 7 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, sostituiti dagli artt. 12 e 14 della legge 14 ottobre 1974, n. 497), risponde a titolo di concorso nel reato colui che dia in prestito un fucile da caccia, avendo consapevolezza del fatto che chi lo riceve sia privo della prescritta licenza (Sez. 1, n. 29444 del 21/06/2001, Usai, Rv. 219583).

3. Per le ragioni che precedono, i ricorsi vanno rigettati.

Al rigetto dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali (art. 616 cod. proc. pen.).


**P. Q. M.**

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma il 19 giugno 2018.

Il Consigliere estensore

Aldo Esposito



Il Presidente

Antonella Patrizia Mazzei

